Allegato alla Deliberazione C.C. n.17 del 07/05/2013

REGOLAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, PORTATORI DI HANDICAP E PERSONE A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE.

ART.1
Principi e obiettivi generali

Il Comune di Setzu da anni, garantisce il Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di anziani, di portatori di handicap e persone a rischio di emarginazione sociale, nel rispetto di principi fondamentali quali il rispetto della libertà personale e della dignità umana.
Gli obiettivi principali del servizio sono:

- favorire il più possibile l'assistenza presso il proprio domicilio della persona,privilegiando l'ambiente di vita familiare e prevenendo il ricovero presso istituti e presidi ospedalieri;
- promuovere il miglioramento della qualità di vita dell'utente nel suo complesso;
- sostenere il nucleo familiare nella sua funzione assistenziale laddove per impedimenti oggettivi o soggettivi non sia in grado di espletarla adeguatamente;
- favorire le relazioni sociali e familiari allo scopo di evitare l'isolamento della persona portatrice di handicap.

ART.2
Oggetto del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da un insieme di interventi socio-assistenziali erogati presso il domicilio della persona che si trovi temporaneamente o permanentemente in condizione di bisogno nelle seguenti aree di intervento:

1)Assistenza nell'igiene della propria persona (aiuto nelle attività quotidiane,ad alzarsi dal letto, nella pulizia, nella vestizione, nell'assunzione dei pasti, nella deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, nella mobilizzazione del soggetto allettato, nell'uso degli accorgimenti per migliorarne l'autosufficienza);
2)Governo e gestione dell'alloggio, pulizia degli ambienti di vita (riordino del letto e della stanza,pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, aiuto nella preparazione di pasti, cambio della biancheria, lavaggio e stiratura della stessa e del vestiario dell'utente, piccoli lavori di rammento e cucito, pulizia delle stoviglie);
3)Aiuto nelle attività extra-domestiche, quali disbrigo di commissioni e pratiche a tutela della persona, della salute e finalizzate alla socializzazione. Le stesse dovranno preventivamente essere concordate con il servizio sociale comunale il quale valuterà il bisogno della persona e la tipologia di intervento necessario per la sua soddisfazione.

4)Assistenza sanitaria di base in relazione alle competenze professionali del personale impiegato (sostegno nell' assunzione dei farmaci dietro specifica indicazione medica e autorizzazione dell'utente e /o familiare referente,effettuazione o cambio di piccole medicazioni, prevenzione piaghe da decubito);
5)Interventi tesi a ridurre la situazione di solitudine e di emarginazione (coinvolgimento rete parentale e informale,amici, vicinato ecc....)
6)Aiuto al mantenimento delle abilità (uso telefono, del telesoccorso, elettrodomestici ecc..).

Alle attività sopra elencate, potranno esserne aggiunte altre, in seguito alla valutazione tecnico-professionale del servizio sociale e in relazione delle esigenze emergenti.

ART.3
Figure professionali coinvolte

Le prestazioni socio-assistenziali sono erogate dal Comune di Setzu, il quale assolverà alla gestione del servizio mediante convenzione, ai sensi delle norme vigenti, a cooperative sociali in possesso dei requisiti richiesti e iscritte all'apposito albo regionale.
La cooperativa affidataria dovrà mettere a disposizione il personale occorrente, e in particolare, dovrà garantire la presenza di operatori socio sanitari (oss) per la cura e l'igiene della persona, e operatori generici per la pulizia degli ambienti.
L'operatore principale referente dei casi, sia per la cooperativa affidataria che per i destinatari del servizio, è l'Assistente Sociale comunale, la quale si occuperà dell'attivazione degli interventi, nonché della valutazione e del monitoraggio periodico degli stessi.

ART.4
Destinatari e ammissione del servizio

Potranno accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare chiunque si residente nel Comune di Setzu e che si trovi in una delle condizioni precedentemente elencate (persone anziane, portatori di handicap, persone a rischio di emarginazione sociale e chiunque si trovi in una condizione temporanea o permanente di non autosufficienza).
Per poterne usufruire occorre rivolgersi presso l'Ufficio del Servizio Sociale e presentare apposita richiesta scritta compilando la modulistica a disposizione, in cui dovranno essere indicate:
-le generalità della persona beneficiaria;
-la composizione del nucleo familiare;
-il motivo della richiesta;
-la natura e la frequenza delle prestazioni richieste.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-documento d'identità del richiedente e/o beneficiario;
-attestazione relativa ai redditi percepiti dal nucleo familiare;
-dichiarazione relativa ai redditi esenti irpef (quali ad esempio accompagnamento, indennità di frequenza ecc...), su richiesta del Servizio Sociale.

In seguito alla presentazione dell'istanza, il personale dell'Ufficio Servizio Sociale effettuerà una visita domiciliare presso l'utente, al fine di valutare la portata della situazione di bisogno e strutturare un progetto di intervento assistenziale che risponda alle esigenze manifestate.
Si definiranno pertanto, le attività da svolgere a sostegno della persona, nonché i giorni e gli orari in cui dovranno essere attuati gli interventi.

ART.5
Durata e orario del servizio

Le prestazioni del servizio domiciliare sono caratterizzate, di norma da temporaneità e specificità.
L'intervento, la durata e la frequenza dello stesso dovrà soddisfare le esigenze del richiedente per il tempo necessario a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.
L'esercizio delle attività assistenziali deve tendere all'attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita o del nucleo, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che gli interessati siano in grado di svolgere direttamente o con l'aiuto dei familiari.
L'orario e la frequenza degli interventi sarà individuato dal servizio sociale insieme all'utente e in seguito comunicata alla cooperativa affidataria.

ART.6
Rapporti tra personale e i destinatari del servizio

I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio di assistenza domiciliare devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di collaborazione.

ART.7
Compartecipazione dell'utente

Gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare hanno l'obbligo di contribuire al costo del servizio in ragione alla tariffa oraria stabilita e aggiornata periodicamente dalla Giunta Comunale.
Ai fini dell'individuazione della misura della compartecipazione, sarà preso in considerazione il reddito del nucleo familiare a cui il beneficiario del servizio appartiene.
Saranno inoltre considerati i redditi esenti IRPEF, qualora pervengano presso il Comune un numero di domande tali da non poter essere soddisfatte per intero con le risorse disponibili o in seguito a precise indicazioni della normativa Nazionale e Regionale.

ART.8
Dimissione dal servizio

I servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere interrotti in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
-per richiesta scritta dell'assistito;
-per richiesta scritta dei familiari dello stesso, fatto salvo il consenso manifestato dall'assistito;
-su decisione motivata dell'ufficio Servizi Sociali per il venir meno delle ragioni che avevano determinato l'intervento o, eccezionalmente, per qualsiasi motivo che non permetta la continuazione del servizio;
-decesso,ricovero definitivo presso istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio stesso;
-qualora vengano meno i requisito di ammissione al servizio stesso;
-qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale in servizio;
-qualora l'utente si assenti ripetutamente dal domicilio nell'orario del servizio senza darne comunicazione preventiva al Servizio Sociale e/o all'assistente domiciliare;
-qualora, su richiesta dell'ufficio competente, non venga prodotta la documentazione attestante la condizione reddituale, negli anni successivi all'attivazione.

ART.9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per n.15 giorni all'Albo pretorio del Comune.